



**Revisione 01      12/2018**

**Azienda Ospedaliero Universitaria**

**OSPEDALI RIUNITI ANCONA**

**PERCORSO  
PER DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA**

Il presente percorso è il risultato del lavoro svolto dal gruppo composto dai seguenti Professionisti:

Maria Cristina Alessandrelli

Giacomo Furlani

Loredana Buscemi

Susanna Contucci, Lucia Dignani, Serena Tomassetti

Elisabetta Fabiani, Alessandra Cesaretti

Romina Mancinelli, Simona Silenzi

Laura Polenta, Leonardo Incicchitti

SOS Psicologia

Servizio Sociale Ospedaliero

SOD Medicina Legale

SOD Pronto Soccorso e Medicina  
d'Urgenza

SOSD Pronto Soccorso e Medicina e  
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza  
Pediatria

SOD Cl. Ostetrico Ginecologica

Direzione Medica Ospedaliera

## **PROPOSITO**

Il presente intende pianificare gli interventi dei professionisti sanitari coinvolti nei casi di violenza subiti dalle donne.

Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (Convenzione di Istanbul, art. 3)

## **DESTINATARIE**

Il percorso viene applicato nei casi di violenza dichiarata o sospettata subiti dalle donne che afferiscono all'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona


Sono coinvolti nel percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna vittima, testimoni o vittime di violenza.

Per le donne minori di anni 18 si applica il Percorso Assistenziale Aziendale per minori vittime di maltrattamento e/o abuso sessuale, salvo casi particolari dal punto di vista clinico, da valutare a cura del medico accettatore.


## **OBIETTIVI**

- Facilitare e standardizzare l'espletamento delle procedure e dei rilievi necessari;
- Offrire una migliore accoglienza alle vittime di violenza creando un percorso specifico, dando riservatezza e disponibilità all'ascolto;
- Garantire la completa ottemperanza degli obblighi di legge in tema di violenza sessuale e/o maltrattamento;
- Ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove ed alla catena di custodia, al fine di meglio documentare l'atto subito.
- Informare e inviare la donna ai servizi territorialmente competenti

# VIOLENZA SESSUALE



# MALTRATTAMENTO DICHIARATO / SOSPETTATO



# 1. VIOLENZA SESSUALE DICHIARATA

## 1.1. DONNA AL PRONTO SOCCORSO (Torrette/Salesi)

La donna deve essere presa in carico nel Presidio ove si rivolge

### 1.1.1. TRIAGE (Infermiere di Triage)

- Identificazione del bisogno.
- Accettazione della donna e attribuzione del codice di priorità giallo (fatte salve le situazioni cliniche che richiedono un codice rosso), affiancato dall'identificativo 66/96 relativo al Percorso per le donne che subiscono violenza
- Segnalazione al Medico del PS (Torrette)/Ginecologo (Salesi)
- Collocazione della donna nel locale del Pronto Soccorso appositamente adibito (Torrette)/ in letto degenza - ambulatorio D.H. SS.OO.DD. Ostetrico-Ginecologiche(Salesi)

### 1.1.2. ACCOGLIENZA in sala visita Pronto Soccorso / luogo adibito SS.OO.DD. Ostetrico-Ginecologiche (Medico PS Torrette/ Ginecologo Salesi + Infermiere di sala/degenza)

La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.

Il colloquio e gli accertamenti previsti nel percorso devono svolgersi con modalità che diano massima riservatezza, evitando interruzioni ed accessi inopportuni nella sala.

Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle / dei figlie/figli minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; successivamente e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell'area protetta.

L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonché il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche reperire il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy.

L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovrà:

- Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale;
- Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante;
- Instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, così da favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel pieno rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione della stessa;
- Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di mediatrici culturali e linguistiche

### 1.1.3. VISITA (Medico di Pronto Soccorso Torrette / Ginecologo al Salesi + Infermiere)

Il Medico del Pronto Soccorso (Torrette)/Ginecologo (Salesi):

- provvede ad accertare le condizioni cliniche della donna
- riporta nel verbale di PS le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti e i dati significativi dell'esame obiettivo generale; inoltre specifica nel verbale che risulta allegata allo stesso "cartella clinica dedicata" (ALL.2) (codici di diagnosi ICD9CM: 995.83 abuso sessuale adulto; 995.53 violenza sessuale su minore).
- informa nel dettaglio l'assistita delle varie fasi del percorso
- acquisisce il consenso libero ed informato per l'attivazione del Percorso
- avvia la procedura di **attivazione dell'Unità di Crisi** e ne prende parte
- utilizza il kit predisposto "Violenza sessuale" come guida alle operazioni

## 1.2 DONNA RICOVERATA IN **REPARTO**

Qualora, in corso di attività diagnostico-terapeutica, al medico di reparto o al medico consulente, venga dichiarata una violenza sessuale, il medico che ha in cura la paziente deve attivare immediatamente la procedura per la **convocazione dell'Unità di Crisi**.

In caso di ricovero al Presidio Torrette, può richiedere al Pronto Soccorso la busta contenente il kit predisposto "violenza sessuale" come guida alle operazioni.

Al termine delle procedure, l'Unità di Crisi rilascerà un certificato che deve riportare le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti, i dati significativi dell'esame obiettivo generale e speciale ed in cui deve essere specificato che risulta redatta "cartella clinica dedicata". Una copia del certificato verrà rilasciata alla donna, una copia verrà archiviata in cartella

## 1.3. DONNA IN **VISITA AMBULATORIALE**

Il Medico ambulatoriale può consultarsi con il Medico Legale e, se del caso, invia la donna al PS del Presidio Ospedaliero sede dell'ambulatorio e si procede come al punto 1.1.

Se non sussistono indicazioni cliniche e se non si ravvisa la necessità di procedere a specifici accertamenti laboratoristici, si ritiene di non dover indirizzare la donna al Pronto Soccorso. In questo caso:

- Il Medico redige un **certificato** che deve riportare le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti, i dati significativi dell'esame obiettivo generale e speciale.
- Il certificato originale verrà rilasciato alla donna e una copia verrà trasmessa al Servizio Sociale Ospedaliero
- Informa la donna della possibilità di attivare il Servizio Sociale Ospedaliero in orario di servizio; se la donna rifiuta colloquio con Assistenti Sociali bisogna rispettarne la volontà
- Informa la donna della possibilità di rivolgersi a Centri Anti Violenza o Servizi Sociali del Territorio
- Qualora sussistano gli estremi per un reato procedibile d'ufficio procede a segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge

## 2. **VIOLENZA SESSUALE SOSPETTATA MA NON DICHIARATA**

### 2.1 **DONNA AL PRONTO SOCCORSO (Torrette/Salesi)**

#### 2.1.1 **TRIAGE (Infermiere di Triage)**

- Identifica il bisogno
- Verifica eventuali precedenti accessi della donna ai Pronto Soccorso aziendali per violenza /maltrattamento
- Avverte il Medico PS/Ginecologo del sospetto

#### 2.1.2 **VISITA (Medico del Pronto Soccorso/Ginecologo Salesi)**

*Qualora a seguito di visita della donna, effettuata per motivi diversi, sospetti una violenza sessuale non dichiarata*

- Informa la donna della possibilità di attivare il percorso aziendale per la violenza sessuale, annotando sul verbale di PS l'avvenuta informazione e l'eventuale rifiuto.
- Riporta nel verbale di PS le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti, i dati significativi dell'esame obiettivo generale. Una copia del verbale verrà rilasciata alla donna.
- Informa la donna della possibilità di attivare il Servizio Sociale Ospedaliero; nelle fasce orarie in cui il SSO non è attivo, invia allo stesso copia del verbale via fax  
Se la donna rifiuta colloquio con Assistenti Sociali bisogna rispettarne la volontà
- Informa la donna della possibilità di rivolgersi a Centri Anti Violenza (CAV) o Servizi Sociali del Territorio
- Qualora sussistano gli estremi per un reato procedibile d'ufficio, il Medico può consultarsi con il Medico Legale e procedere successivamente a segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge

### 2.2 **DONNA RICOVERATA IN REPARTO**

*Qualora, in corso di attività diagnostico-terapeutica, il Medico di reparto o il Medico consulente, sospetti una violenza sessuale non dichiarata*

- Informa la donna della possibilità di attivare il percorso aziendale per la violenza sessuale, annotando sulla cartella clinica l'avvenuta informazione e l'eventuale rifiuto.
- Riporta in cartella le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti, i dati significativi dell'esame obiettivo generale e speciale.
- Redige un **certificato** che deve riportare le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti, i dati significativi dell'esame obiettivo generale e speciale. Una copia del certificato verrà rilasciata alla donna, l'originale verrà inserito in cartella
- Attiva il Servizio Sociale Ospedaliero; nelle fasce orarie in cui il SSO non è attivo invia allo stesso copia del certificato via fax
- Se la donna rifiuta colloquio con Assistenti Sociali bisogna rispettarne la volontà
- Informa la donna della possibilità di rivolgersi a Centri Anti Violenza (CAV) o Servizi Sociali del Territorio
- Qualora sussistano gli estremi per un reato procedibile d'ufficio, il Medico può consultarsi con il Medico Legale e procedere successivamente a segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge



### **2.3 DONNA IN VISITA AMBULATORIALE**

*Qualora a seguito di visita, effettuata per motivi diversi, il Medico sospetti una violenza sessuale non dichiarata*

- Informa la donna della possibilità di attivare il percorso aziendale per la violenza sessuale
- Redige un **certificato** che deve riportare le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti, i dati significativi dell'esame obiettivo generale e speciale.
- Il certificato originale verrà rilasciato alla donna e una copia verrà trasmessa via fax al Servizio Sociale Ospedaliero
- Informa la donna della possibilità di attivare il Servizio Sociale Ospedaliero in orario di servizio; se la donna rifiuta colloquio con Assistenti Sociali bisogna rispettarne la volontà
- Informa la donna della possibilità di rivolgersi a Centri Anti Violenza (CAV) o Servizi Sociali del Territorio
- Qualora sussistano gli estremi per un reato procedibile d'ufficio, il Medico può consultarsi con il Medico Legale e procedere successivamente a segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla Legge.

**Se la donna dichiara successivamente la VS si procede come da VS dichiarata**

### **3. UNITA' DI CRISI PER VIOLENZA SESSUALE DICHIARATA**

#### **3.1 PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE**

Il **medico del PS Torrette /Ginecologo Salesi o il medico di reparto o il medico consulente**, devono:

- dare immediata comunicazione alla Direzione Medica Ospedaliera (fascia oraria diurna: Salesi tel. 2122-2123, Torrette tel. 4186; fascia oraria notturna: Torrette tel. 3194);
- l'Unità di Crisi si riunirà nella sede di ricovero della donna, in idoneo locale;
- i professionisti sono tenuti a garantire la prestazione richiesta nel più breve tempo possibile

La **Direzione Medica Ospedaliera** provvede alla tempestiva attivazione dell'Unità di Crisi, inviando via fax il modulo ALL.1 – Modulo Convocazione Unità di Crisi, composta da:

- Medico che ha in carico la donna: Medico del PS (Torrette)/Ginecologo (Salesi) ovvero medico di reparto o medico consulente, che hanno attivato la procedura;
- Ginecologo (se procedura è stata attivata presso Ospedale Torrette)
- Medico Legale
- Assistente Sociale (se in fascia oraria di presenza)

Le attività dell'Unità di Crisi hanno inizio quando presenti tutti i componenti, come da disposizione della DMO

I Medici convocati nell'Unità di crisi restano in servizio fino al termine della procedura

#### **3.2 COMPITI DELL'UNITA' DI CRISI**

##### **Medico PS Torrette/Ginecologo Salesi/Medico di Reparto o Medico consulente:**

- deve dare spiegazioni alla donna di tutti i passi della procedura che si attiverà; il consenso alle procedure dovrà essere formalizzato da parte dei componenti dell'Unità di Crisi, in apposita sezione della cartella clinica
- nel verbale di Pronto Soccorso specifica dati salienti e inserisce dicitura “è stata redatta cartella clinica dedicata”
- collabora con i componenti
- provvede all'invio dei campioni raccolti ai laboratori di competenza.
- si fa carico del follow-up della donna quale medico che ha attivato la procedura
- fuori dagli orari di presenza del Servizio Sociale Ospedaliero provvede a:
  - rilevare con domande specifiche, la violenza subita e i rischi immediati; verifica la presenza di figlie/i minori, informando la donna dei propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla violenza; informa la donna della presenza sul territorio dei Centri Anti Violenza, dei servizi pubblici e privati dedicati; avvia qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di contatto con i Centri Anti Violenza o dei Servizi Sociali del territorio; informa la donna della possibilità di sporgere denuncia o querela, anche contattando direttamente le FF.OO.
  - Inviare copia del verbale PS via fax al SSO;

### **Ginecologo:**

- nel caso in cui sia egli stesso a fornire primariamente assistenza, deve dare spiegazioni alla donna di tutti i passi della procedura che si attiverà;
- cura la **compilazione dell'apposita cartella clinica guidata predisposta** (ALL.2 – Cartella Clinica);
- raccoglie le notizie circostanziali insieme al Medico Legale; è opportuno che la donna riferisca una sola volta i dettagli della vicenda relativa alla violenza subita;
- raccoglie le notizie anamnestiche: anamnesi fisiologica, patologica remota, patologica prossima, ginecologica;
- visita la donna in estrema riservatezza;
- procede all'esame obiettivo generale completo e ad un esame obiettivo ginecologico;
- si avvale della diretta collaborazione del medico legale per il rilievo obiettivo di lesioni di natura traumatica o sospette tali;
- procede, se del caso, ad effettuazione di rilievi fotografici in collaborazione con il Medico Legale;
- esegue tamponi richiesti dal caso, in collaborazione con il medico legale per quanto di competenza;

### **Medico Legale:**

- raccoglie le notizie circostanziali insieme al Ginecologo;
- partecipa all'esame clinico della donna, descrivendo in dettaglio eventuali lesioni di natura traumatica e procede, qualora necessario, a rilievo fotografico;
- effettua i prelievi di materiale biologico (tamponi cutanei, scraping subungueale, formazioni pilifere, ect) previsti dalla cartella clinica dedicata;
- qualora l'Unità di Crisi ritenga meritevoli di approfondimento gli indumenti della paziente, il Medico Legale provvede alla conservazione degli stessi in singoli contenitori (sacchetti di carta, scatole di cartone, ecc.) (nel caso in cui gli indumenti vengano trattiene, la donna verrà temporaneamente provvista di indumenti sostitutivi);
- effettua i prelievi per gli accertamenti laboratoristici di genetica forense (ricerca spermatozoi, diagnosi generica, diagnosi specifica, diagnosi individuale) e/o di tossicologia forense richiesti dall'Unità di Crisi e/o conservati per future indagini giudiziarie;
- coordina la compilazione dell'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- collabora con gli altri componenti dell'unità di Crisi nel riportare sul verbale di PS/certificato/cartella clinica le notizie circostanziali ed anamnestiche rilevanti, i dati significativi dell'esame obiettivo generale e speciale e l'indicazione che è stata compilata apposita cartella clinica dedicata di cui la donna può fare in qualsiasi momento richiesta.

### **Assistente Sociale:**

- raccoglie l'anamnesi sociale per definire gli elementi di criticità e le risorse della situazione socio-familiare della paziente;
- si rende disponibile alla eventuale attivazione di un sostegno psicologico della donna finalizzato ad un adeguato intervento di continuità terapeutica con gli operatori territoriali;
- dopo aver valutato il livello di sicurezza ambientale della persona, e qualora non ci siano in ambito familiare persone di riferimento idonee e disponibili ad un sostegno, individua i Servizi Socio-Sanitari Territoriali competenti affinché questi possano programmare e attivare il collocamento presso idonee strutture protette;

- rileva, anche con domande specifiche, la violenza subita e i rischi immediati;
- verifica la presenza di figlie/i minori, informando la donna dei propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla violenza;
- informa la donna della presenza sul territorio dei Centri antiviolenza, dei servizi pubblici e privati dedicati;
- avvia qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale;
- Informa la donna della possibilità di sporgere denuncia o querela, anche contattando direttamente le FF.OO.

## **CONSULENZE**

L'UDC valuta la necessità di eseguire eventuali indagini strumentali/laboratoristiche o di richiedere consulenze specialistiche finalizzate ad una migliore definizione del caso; se lo ritiene opportuno, può proporre alla donna un colloquio con la Psicologa del Servizio di Psicologia Ospedaliero.

**Gli originali della cartella clinica dedicata ed esami vengono archiviati come di consueto**

## **4. SITUAZIONI PARTICOLARI**

### **Rifiuto della donna di sottoporsi alle procedure previste dal Percorso**

Qualora la donna, dichiarata la violenza sessuale, dopo essere stata adeguatamente informata di tutti i passi previsti dalla procedura, non dia il consenso ad essere sottoposta a valutazione da parte dei componenti dell'Unità di Crisi, viene dimessa, in relazione al suo quadro clinico.

Il Medico che ha in visita la donna può richiedere se del caso una consulenza e/o un parere al Medico Legale

## **5. DONNA VITTIMA DI MALTRATTAMENTO DICHIARATO/ SOSPETTATO**

### **5.1 DONNA AL PRONTO SOCCORSO (Torrette/Salesi)**

#### **5.1.1 TRIAGE (Infermiere di triage)**

- Identificazione del bisogno.
- Verifica eventuali precedenti accessi della donna ai Pronto Soccorso aziendali per violenza /maltrattamento
- Accettazione della donna e attribuzione del codice di priorità giallo (fatte salve le situazioni cliniche che richiedono un codice rosso), affiancato dall'identificativo 66/96 relativo al percorso per le donne che subiscono violenza
- Segnalazione al Medico del PS (Torrette)/Ginecologo (Salesi).
- Collocazione della donna nel locale del Pronto Soccorso appositamente adibito (Torrette)/ in letto degenza/ ambulatorio D.H. SS.OO.DD. Ostetrico-Ginecologiche(Salesi)
- Verifica di eventuali precedenti accessi al PS

#### **5.1.2 ACCOGLIENZA in sala visita Pronto Soccorso/ luogo adibito presso i reparti ostetrico - ginecologici (Medico PS Torrette/Ginecologo al Salesi + Infermiere di sala/degenza)**

La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.

Il colloquio e gli accertamenti previsti nel percorso devono svolgersi con modalità che diano massima riservatezza, evitando interruzioni ed accessi inopportuni nella sala.

Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle / dei figlie/figli minori, dovranno essere in un primo momento allontanati; successivamente e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell'area protetta.

L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonché il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche reperire il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy.

L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovrà:

- Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale;
- Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante;
- Instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, così da favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel pieno rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione della stessa;
- Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di mediatrici culturali e linguistiche contattando il numero verde 800-432665

#### **5.1.3 VISITA (Medico del Pronto Soccorso Torrette/Ginecologo al Salesi + infermiere)**

- provvede ad accertare le condizioni cliniche della donna
- informa nel dettaglio l'assistita delle varie fasi del percorso
- utilizza il kit predisposto "Maltrattamento" come guida alle operazioni
- riporta nel verbale di PS quante più informazioni possibili e specifica se sono presenti in casa figli minori, vittime di violenza assistita (codici di diagnosi ICD9CM: 995.8 maltrattamento adulto; 995.50 maltrattamento su minore).

- può avvalersi anche telefonicamente di consulenza del Medico Legale
- procede sempre a segnalazione all'Autorità Giudiziaria, inviando via fax allo DMO il modulo di denuncia con allegato il verbale di PS
- **Attiva** il Servizio Sociale Ospedaliero;
- Se la donna rifiuta colloquio con Assistenti Sociali bisogna rispettarne la volontà
- nelle fasce orarie in cui il SSO non è attivo invia allo stesso copia del verbale di PS via fax e fornisce alla donna i riferimenti telefonici del SSO;
- Informa la donna della possibilità di rivolgersi a Centri Anti Violenza (CAV) o Servizi Sociali del Territorio

## 5.2 DONNA RICOVERATA **IN REPARTO**

- Qualora, in corso di attività diagnostico-terapeutica, il medico di reparto o il medico consulente, venga a conoscenza o sospetti un maltrattamento, può consultarsi con il Medico Legale
- **Attiva** il Servizio Sociale Ospedaliero
- Se la donna rifiuta colloquio con Assistenti Sociali bisogna rispettarne la volontà
- Procede sempre a segnalazione all'Autorità Giudiziaria, inviando via fax allo DMO il modulo di denuncia
- Se il caso di maltrattamento giunge all'attenzione al di fuori delle fasce orarie in cui è attivo il Servizio Sociale Ospedaliero, il medico segnala comunque il caso via fax al SSO e fornisce alla donna i riferimenti telefonici di suddetto servizio
- Informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri Antiviolenza o ai Servizi sociali del territorio.

## 5.3 DONNA IN **VISITA AMBULATORIALE**

- La donna accolta in ambulatorio, deve essere visitata evitando in maniera categorica la presenza del compagno/marito/accompagnatore.
- Il Medico può consultarsi con il Medico Legale
- **Attiva** il Servizio Sociale Ospedaliero
- Se la donna rifiuta colloquio con Assistenti Sociali bisogna rispettarne la volontà
- Procede sempre a segnalazione all'Autorità Giudiziaria, inviando via fax allo DMO il modulo di denuncia
- Se il caso di maltrattamento giunge all'attenzione al di fuori delle fasce orarie in cui è attivo il Servizio Sociale Ospedaliero, il medico segnala comunque il caso via fax al SSO.
- Informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri Antiviolenza o ai Servizi sociali del territorio.

## CONSULENZE

Il medico che ha in cura la donna valuta la necessità di eseguire eventuali indagini strumentali/laboratoristiche o di richiedere consulenze specialistiche finalizzate ad una migliore definizione del caso; se lo ritiene opportuno, può proporre alla donna un colloquio con la psicologa del Servizio di Psicologia Ospedaliero.

## 6. DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1 - Quando si ha notizia, nell'esercizio o a causa di funzioni di servizio, di una violenza sessuale unitamente a un **delitto perseguibile d'ufficio (Appendice A - Elenco delitti perseguibili d'ufficio)** il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è obbligato a redigere la "**denuncia**" all'autorità giudiziaria.

2- Quando si ha notizia, nell'esercizio o a causa di funzioni di servizio, di un maltrattamento in famiglia, **delitto perseguibile d'ufficio (Appendice A - Elenco delitti perseguibili d'ufficio)** il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è obbligato a redigere la "**denuncia**" all'autorità giudiziaria.

L'obbligo della denuncia ricorre anche quando l'esistenza del delitto procedibile di ufficio si prospetti soltanto possibile; nel dubbio ragionevole la denuncia deve essere presentata.

**La denuncia deve essere tempestivamente inoltrata via fax alla Direzione Medica Ospedaliera (fascia oraria diurna: Segreteria DMO Torrette fax 071.5964184- Segreteria DMO Salesi fax 071.5962831; Fascia oraria notturna e festivi: USOCeV fax 071.5963530)), previa comunicazione telefonica (Segreteria DMO Torrette tel 071.5964186-5023- Segreteria DMO Salesi tel 071.5962123-2543; USOCeV tel 071.5963194), che provvederà all'inoltro alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona e nei casi di violenza su minori anche assistita alla Procura presso il Tribunale per i Minori delle Marche.**

Nella denuncia **deve essere indicato** quanto di seguito riportato:

- elementi essenziali del fatto (ora, giorno, luogo, ufficio od incarico rivestito, etc).
- generalità e domicilio e quanto altro valga all'identificazione
  - o della persona alla quale il fatto è attribuito
  - o della persona offesa
  - o di coloro che siano in grado di riferire su circostanze dei fatti

Al rapporto all'Autorità Giudiziaria va allegata copia del verbale di Pronto Soccorso

**La denuncia deve essere inoltrata all'autorità giudiziaria senza ritardo.**

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, possono redigere e sottoscrivere un unico atto.

La denuncia, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 331 cpp, deve essere redatta e sottoscritta in un unico atto da tutti i componenti dell'unità di crisi e deve contenere i pareri diagnostici di tutti i componenti dell'unità di crisi, anche se difformi fra loro, con relative motivazioni. Nella denuncia deve essere precisato che è stata compilata apposita cartella dedicata contenente in dettaglio tutti i dati raccolti, gli accertamenti eseguiti e gli eventuali rilievi fotografici effettuati.

Va firmata da tutti i componenti dell'Unità di crisi

**Anche se la donna è accompagnata in Pronto Soccorso da FFOO va compilata Denuncia ad Autorità Giudiziaria**

## **6.1 DELITTI PERSEGUIBILI D'UFFICIO**

### **DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA**

Abuso di mezzi di correzione o di disciplina  
Maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli

### **DELITTI CONTRO LA VITA**

Omicidio doloso, colposo e preterintenzionale  
Omicidio del consenziente  
Omicidio tentato  
Istigazione o aiuto al suicidio  
Morte conseguente ad altro delitto  
Abbandono di minori o incapaci  
Infanticidio e feticidio

### **DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE**

Lesioni personali dolose lievi, gravi e gravissime  
Lesioni personali dolose lievissime, solo in caso di un'aggravante, quale l'uso di sostanze venefiche, di altro mezzo insidioso, di armi da sparo, di strumenti atti ad offendere, di materie esplodenti e di gas asfissianti o accecanti  
Lesioni personali colpose gravi e gravissime riferibili a fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale  
Lesioni come conseguenza di un altro delitto

### **DELITTI SESSUALI**

Violenze sessuali, solo in particolari circostanze

### **DELITTI DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA**

Interruzione dolosa, preterintenzionale, colposa di gravidanza

### **DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE**

Sequestro di persona  
Violenza privata  
Minaccia aggravata  
Incapacità procurata mediante violenza

### **DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA**

Tutte le attività pericolose per la salute pubblica, che espongono al pericolo di intossicazione, avvelenamento, epidemia, ecc.

### **DELITTI DI MANOMISSIONE DI CADAVERE**

Vilipendio di cadavere, distruzione di cadavere, occultamento di cadavere, uso illegittimo di cadavere



## **6.2 RIFERIMENTI NORMATIVI**

### **A) CODICE PENALE**

#### **Articolo 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale**

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da E 30 a E 516.

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

#### **Articolo 362 c.p. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio**

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a E 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

#### **Articolo 366 c.p. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti**

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esonero dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da E 30 a E 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

**Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.**

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa la interdizione dalla professione o dall'arte.

#### **Articolo 570 c.p. - Violazione degli obblighi di assistenza familiare.**

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

#### **Articolo 572 c.p. - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una [persona della famiglia](#), o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è [punito](#) con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto deriva una [lesione personale grave](#), si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

#### **Articolo 581 c.p. - Percosse**

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è [punito](#), a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 309.

#### **Articolo 582 c.p. - Lesione personale**

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è [punito](#) con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non occorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a [querela](#) della persona offesa.

#### **Articolo 591 c.p. - Abbandono di persone minori o incapaci**

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, è [punito](#) con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un [cittadino italiano](#) minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono [aumentate](#) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

#### **Articolo 609 bis c.p. – Violenza sessuale**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

#### **Articolo 609-ter c.p. - Circostanze aggravanti**

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

### **Articolo 609-quater c.p. - Atti sessuali con minorenni**

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con questo ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

### **Articolo 609-septies c.p. - Querela di parte**

I delitti previsti dagli artt. 609-bis, ter, quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art.597, 3° comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

#### **Si procede tuttavia d'ufficio:**

- 1) se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;**
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

## **B) CODICE DI PROCEDURA PENALE**

### **Articolo 331 c.p.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**

1. ... i pubblici ufficiali (357 c.p.) e gli incaricati di un pubblico servizio (358 c.p.) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

### **Articolo 332 c.p.p. - Contenuto della denuncia**

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

## **7. RIFERIMENTI UTILI AZIENDALI E TERRITORIALI**

### **Direzione Medica Ospedaliera**

#### Segreteria Torrette:

Lun - Ven 8,00 - 17,30; Sab. 8,00 – 14,00

Fax 071 596 4184 – tel 5184 - 5023

#### Segreteria Salesi:

Lun – Ven 8,00 – 14,00

Fax 071 596 2831 – tel 2123 – 2122

#### USOCeV:

Fax 3530; tel 3194 – 4730

### **SOD Pronto Soccorso Torrette**

Triage 071 596 4061

### **SOSD Pronto Soccorso Salesi**

Triage 071 596 2019

**SOSD Ostetricia e Ginecologia:** Ginecologo guardia 071 596 2552 (Postazione Inf / Ost 2275)

**SOD Clinica Ostetrico – Ginecologica:** Ginecologo guardia 071 596 2528 (Postazione Inf / Ost 2454)

### **SOD Medicina Legale**

Ore diurne (ore 8,00- 18,00) 071 596 4717 – 4727

Notturmo/festivi: tramite USOCeV 071 596 4195 - 3194

### **Servizio Sociale Ospedaliero**

Chiamate in urgenza: Tel 5671 dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 e 14.30 – 17.00

#### **Torrette:**

fax: 071 596 4400

tel: 071 569 4472 / 5529 / 5460 / 3029

#### **Salesi:**

fax 071 596 2190

tel 071 596 4139 / 2429

**Servizio Psicologia Ospedaliero**

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30  
Tel 071 596 2805 (Responsabile Servizio)  
Tel 071 596 3306  
Fax 071 596 3082

**Pronto Intervento Sociale Comune di Ancona**

Orario pomeridiano, serale, notturno e giorni festivi  
Tel 071 202785

**Servizio di Mediazione culturale e linguistica**

Numero verde 800-432665

**ASUR – Area Vasta 2 - Consultorio Familiare**

Via Cristoforo Colombo (ex Crass) - Ancona  
Tel 071 8705062

**Centro Antiviolenza “Donne e Giustizia” - Ancona**

Tel 071 205376 – Numero verde 800032810  
Risponde H 24 n. nazionale 1522  
e.mail: [donne.giustizia@gmail.com](mailto:donne.giustizia@gmail.com)

**Casa di Emergenza Ipazia Territorio regionale**

n. di telefono da non diffondere inserito nei Kit

**Codice esenzione “RMVG” (Deliberazione Giunta Regionale 1413 del 27/11/2017)**

## 8. CONTENUTO KIT “VIOLENZA SESSUALE”

<b>ELENCO MATERIALI KIT VIOLENZA SESSUALE</b>	
<b>1</b>	PROCEDURA (Allegato n.3)
<b>2</b>	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
<b>3</b>	CARTELLA CLINICA DEDICATA (Allegato n.2)
<b>4</b>	SCHEMA PRELIEVI EMATICI E BIOLOGICI
<b>5</b>	CARTA INTESTATA
<b>6</b>	ETICHETTE
<b>7</b>	PROVETTE (vedere schema prelievi ematici e biologici)
<b>8</b>	MATERIALE INFORMATIVO
<b>9</b>	CD-ROM
<b>10</b>	MODULO RICHIESTA INTERVENTO ASSISTENTE SOCIALE
<b>11</b>	ELENCO MATERIALE EXTRA

## 9. CONTENUTO KIT “MALTRATTAMENTO”

<b>ELENCO MATERIALI KIT MALTRATTAMENTO</b>	
<b>1</b>	PROCEDURA (Allegato n.4)
<b>2</b>	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
<b>3</b>	SCHEDA DEL RISCHIO DI REVITTIMIZZAZIONE
<b>4</b>	ELENCO NUMERI UTILI
<b>5</b>	SCHEDA CONSENSO CASA D’EMERGENZA
<b>6</b>	MATERIALE INFORMATIVO
<b>7</b>	CD-ROM
<b>8</b>	MODULO RICHIESTA INTERVENTO ASSISTENTE SOCIALE
<b>9</b>	ELENCO MATERIALE EXTRA

## **ALLEGATO 1 - MODULO PER LA CONVOCAZIONE DELL'UNITA' DI CRISI IN CASO DI VIOLENZA SESSUALE DICHIARATA**



### **Direzione Medica Ospedaliera**

Al Medico che ha in carico la donna (1) \_\_\_\_\_

Al Medico SOD Medicina Legale \_\_\_\_\_

Al Medico SOD Clinica Ost-Gin/Ost-Gin/(2) \_\_\_\_\_

Al Servizio Sociale Ospedaliero (3) \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Convocazione Unità di Crisi – Percorso per donne vittime di violenza.

In ottemperanza a quanto previsto dal percorso in oggetto specificato, questa Direzione Medica Ospedaliera nomina le SS.LL. quali membri dell'Unità di Crisi per le valutazioni di competenza in merito a violenza sessuale dichiarata da \_\_\_\_\_

nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

La convocazione è disposta alle ore \_\_\_\_ : \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

presso la SOD \_\_\_\_\_

Le SS.LL. sono tenute a garantire la prestazione richiesta tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.

\_\_\_\_\_  
Dirigente Medico di Direzione Medica Ospedaliera

- (1. Medico PS-Torrette/Medico Ginecologo-Salesi o Medico Reparto o Consulente
- (2. Qualora la procedura sia stata attivata presso la sede di Torrette
- (3. Nella fascia oraria di presenza

## **ALLEGATO 2 - CARTELLA CLINICA DEDICATA VIOLENZA SESSUALE**

## 10. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

### DOCUMENTI ISTITUZIONALI

**Intesa relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio**, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.  
<http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=13569&iddoc=45657&tipodoc=18&CONF=>

**Convenzione del Consiglio d'Europa** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (*Convenzione di Istanbul*), 11 maggio 2011.  
[http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti\\_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione\\_Istanbul\\_violenza\\_donne.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf);

**Risoluzione del Parlamento Europeo** del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne.  
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//IT>

**Convenzione di Lanzarote** del 25.10.2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.  
<https://www.diritto.it/convenzione-di-lanzarote-pubblicata-la-legge-di-ratifica-l-1722012/>

**Dichiarazione di Vienna del 25.6.1993** la violenza di genere viene individuata quale forma di violenza dei diritti umani.  
[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Dichiarazione-di-Vienna-e-Programma-dazione-1993/20](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-di-Vienna-e-Programma-dazione-1993/20)

**Convenzione delle Nazioni Unite CEDAW** sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne DEL 18.12.1979.  
[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-sulleeliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulleeliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25)

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

**Legge 11 gennaio 2018, n. 4 -Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.** (18G00020) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2018).

[http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Legge4\\_2018.pdf?ver=2018-02-05-111456-710](http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Legge4_2018.pdf?ver=2018-02-05-111456-710)  
**Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 24 novembre 2017 -Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.** (18A00520) (GU Serie Generale n.24 del 30-01-2018).  
<http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/GU%20n.%2024%20del%2030.01.18%20Soccorso%20e%20assistenza%20sociois sanitaria%20alle%20donne%20vittime%20di%20violenza.pdf?ver=2018-02-05-112339-057>

**Legge 27 dicembre 2017 n. 205-Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020-Art 1 comma 217 estensione alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione relativo alla violenza di genere.** <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>



Legge n.161 del 17 ottobre 2017-Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, include i soggetti indiziati del c.d. stalking tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali art. 1, comma 1, lett. 1-ter) <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/4/17G00176/sg>

**Legge 13 luglio 2015 n.107 –Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (c.d. Buona scuola).** <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg>

**D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80. "Congedo per le donne vittime di violenza di genere"** art 24 del <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legislativo:2015-06-15:80>

Decreto lgs.n.212 del 15 dicembre 2015-Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che costituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg>

**Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93- "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto 2013. Convertito in legge, con modificazioni, dalla **Legge 15 ottobre 2013, n. 119**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013. <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-08-14:93!vig>

**Legge 27 giugno 2013, n. 77- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.152 del primo luglio 2013. <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;77>

Legge 1 ottobre 2012 n 172- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. <http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-10-08&task=dettaglio&numgu=235&redaz=012G0192&tmstp=1349770249604>

**Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11,-"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori"** <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23:11>

Convertito in legge dalla **L. 23 aprile 2009, n. 38**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009 **Art. 76, comma 4-ter**, [http://www.pariopportunita.gov.it/media/2736/art\\_76\\_comma\\_4\\_ter\\_dpr\\_30maggio2012.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/media/2736/art_76_comma_4_ter_dpr_30maggio2012.pdf)

**Legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile".**

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-09;7!vig=>

art. 583-ter (Pena accessoria). [http://www.archivio.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti\\_vari/UserFiles/Normativa/Nazionale/Codicepenale\\_art\\_583\\_ter.pdf](http://www.archivio.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/Normativa/Nazionale/Codicepenale_art_583_ter.pdf);

Codice penale:art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). [http://www.archivio.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti\\_vari/UserFiles/Normativa/Nazionale/Codicepenale\\_art\\_583\\_bis.pdf](http://www.archivio.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/Normativa/Nazionale/Codicepenale_art_583_bis.pdf);

**Art. 76, comma 4-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico in materia di spese di giustizia"** [http://www.archivio.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti\\_vari/UserFiles/Normativa/Nazionale/art\\_76\\_comma\\_4ter\\_DPR\\_30maggio2002\\_n115.pdf](http://www.archivio.pariopportunita.gov.it/images/stories/documenti_vari/UserFiles/Normativa/Nazionale/art_76_comma_4ter_DPR_30maggio2002_n115.pdf)

**D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Legge 4 aprile 2001, n. 154- "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"**art.18-bis** (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del **DI 25 luglio 1998, n. 286** recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".**

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-04;154>

LEGGE n. 154 DEL 5 APRILE 2001– Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.  
<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01154l.htm>

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66- "Norme contro la violenza sessuale".<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-15;66!vig>

## DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

**Delibera 9 maggio 2018 Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica.**

[https://www.csm.it/web/csm-internet/attualita/news/-/asset\\_publisher/4VxQHZsnmQs3/content/violenza-di-gene-1](https://www.csm.it/web/csm-internet/attualita/news/-/asset_publisher/4VxQHZsnmQs3/content/violenza-di-gene-1)

**Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere 2017-2020.**

<http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf>

**Relazione finale Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio del 6.2.2018** (c.d. relazione

Puglisi).[http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/01066513/index.html?part=doc\\_dc-allegato\\_a](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/01066513/index.html?part=doc_dc-allegato_a)

## LEGISLAZIONE REGIONALE

**Regolamento Regionale 01 febbraio 2018, n. 1-Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati** ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".( B.U. 15 febbraio 2018, n. 15 ).

[http://www.regione.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=\\_MGNCAPvko%3d&portalid=0](http://www.regione.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=_MGNCAPvko%3d&portalid=0)

**Allegato A** Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti (articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2016.  
<http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Allegato%20RR012018a01.pdf?ver=2018-04-05-103854-720>

**Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21- 21/2016 – Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.**

**[http://www.consiglio.marche.gov.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1934](http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1934)**

**Legge Regionale 3 aprile 2015- Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”.**

**[http://www.consiglio.marche.gov.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1882](http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1882)**

Legge Regionale 11 febbraio 2015 n.2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Art. 6 esenzione ticket sanitario per donne vittime di violenza

**[http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1867](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1867)**

**legge Regionale 01 dicembre 2014, n. 32-Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia.**

**[http://www.assemblea.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1860](http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1860)**

**legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 8-Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.**

**[http://www.assemblea.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1645](http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1645)**

**legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32- Interventi contro la violenza sulle donne.**

**[http://www.assemblea.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1587](http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1587)**

**Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1-Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.**

**[http://www.assemblea.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1469](http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1469)**

**legge Regionale 6 novembre 2002, n. 20 -Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.**

**[http://www.assemblea.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1378](http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1378)**

## **DOCUMENTAZIONE ATTI REGIONALI**

**Protocollo di intesa inter-istituzionale: Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere - sottoscritto in data 5 dicembre 2017.**

**<http://www.regione.marche.it/Portals/0/Sociale/Protocollo%20firmato%20copia%20conforme.pdf?ver=2018-04-06-132906-763>**

**DGR N.1092 DEL 06/08/2018- D.Lgs 21 dicembre 1999 n.517-Approvazione Protocollo D’Intesa tra Regione Marche e Università Politecnica delle Marche .**

**[http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR1092\\_18.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR1092_18.pdf)**

**DGR n.999 del 23/07/2018-Recepimento D.P.C.M. 24/11/2017 “Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle**

donne vittime di violenza”. Indicazioni attuative

[http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR0999\\_18.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR0999_18.pdf)

**DGR N.687 del 28/05/2018 –Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel triennio 2018/2020 delle risorse statali (DPCM 01.12.2017) e regionali (l.r. n.32/2008) per la sostenibilità finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime di violenza nella Marche.**

[http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR0687\\_18.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2018/DGR0687_18.pdf)

**DGR n.1413 del 27/11/2017 - Modalità operative per la presa in carico in ambito sanitario delle donne vittime di violenza di genere.**

[http://www.norme.marche.it/01\\_pagina.asp?pag=30&op=visualizza](http://www.norme.marche.it/01_pagina.asp?pag=30&op=visualizza)

**DGR n. 1311 del 7.11.2017 LR n. 32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere; perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche: approvazione del testo del protocollo d'Intesa interistituzionale ad oggetto: "Rete regionale antiviolenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere".**

[http://www.norme.marche.it/Delibere/2017/DGR0221\\_17.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2017/DGR0221_17.pdf)

**DGR n.1257 del 30/10/2017-Art. 2 bis LR 11.11.2008, n. 32. Interventi contro la violenza sulle donne: Rapporto annuale sul fenomeno della violenza contro le donne nella Regione Marche.**

[http://www.norme.marche.it/Delibere/2017/DGR1257\\_17.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2017/DGR1257_17.pdf)

**Determina ASUR N.560 del 27/09/2017 –Linee di indirizzo per la cura e la presa in carico della persona che ha subito violenza.**

**DGR n.272 del 27/03/2017- Attuazione dei DPCM 25.11.2016 e della L.R. n. 32/2008 : Criteri e modalità di riparto delle risorse statali e regionali nel triennio 2017 -2019 per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.**

[http://www.norme.marche.it/01\\_pagina.asp?pag=30&op=visualizza](http://www.norme.marche.it/01_pagina.asp?pag=30&op=visualizza)

**DGR n.221 del 13.03.2017 LR n. 32/2008 - Politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: perfezionamento del modello di governance regionale e territoriale - istituzione della Rete regionale antiviolenza delle Marche.**

[http://www.norme.marche.it/Delibere/2017/DGR0221\\_17.pdf](http://www.norme.marche.it/Delibere/2017/DGR0221_17.pdf)

**DGR n.1631 del 3/12/2018- Art. 11 L.R. n. 32/2008 – Interventi contro la violenza sulle donne. Approvazione indirizzi attuativi.**